



Spett.le

“REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI”

Trasmessa a mezzo PEC: saccofelicedainottoclaudiosas@pec.it

PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROPEA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. n. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA IN FAVORE DI EUR S.p.A. - LOTTO 1 CIG B09DEF2EC0

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE

PREMESSO CHE

- con Determinazione dell'Amministratore delegato n. 26 del 22.02.2024, "EUR S.p.A." ha indetto una procedura aperta di rilevanza europea, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs.n.36/2023, per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa suddivisa in 7 lotti;
- con nota prot. Funzione Capitale Umano e Comunicazione interna n. 369 del 20.12.2023, ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. n. 36/2023, "EUR S.p.A." ha conferito l'incarico di Responsabile Unico del Progetto alla dott.ssa Maria Rosaria Scandurra;
- in data 04.03.2024 si è proceduto alla pubblicazione della procedura di gara in oggetto sul sistema informatico di negoziazione in modalità ASP – numero di gara 4092023 – unitamente al Disciplinare di gara, Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
- entro il termine perentorio previsto per le ore 12:00 del 9.04.2024, relativamente al Lotto 1 "Polizza *all risks* beni mobili ed immobili", è pervenuto un solo plico virtuale contenente l'offerta prodotta da codesto spett.le operatore economico;
- con determinazione dell'Amministratore Delegato n. 46 dell'11.04.2024, è stata nominata la Commissione giudicatrice composta dai seguenti membri: Ing. Giorgio Grimaldi – Presidente (dirigente di EUR S.p.A.), Dott.ssa Maria Rosaria Scandurra – componente (dirigente di EUR S.p.A.), Dott. Andrea Tancioni – componente (dipendente di EUR S.p.A.), Avv. Gianluca D'Arigo – componente supplente (dipendente di EUR S.p.A.);
- a seguito dell'espletamento delle operazioni di gara da parte della Commissione e della formazione della graduatoria che vede codesto spett.le operatore classificato al primo posto, ai sensi dell'art. 22 del Disciplinare, in data 11.06.2024 si è riunito il Seggio di gara in seduta riservata per procedere all'esame della documentazione amministrativa prodotta a corredo dell'offerta;



- nel corso di tale seduta, il Seggio di gara ha rilevato una irregolarità, sanabile ai sensi dell'art. 101, comma 1, D.Lgs. 36/2023, nella garanzia provvisoria prodotta dall'operatore economico "REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI", partecipante a più lotti della gara in oggetto;
- ed infatti, diversamente da quanto previsto dall'art. 10 del Disciplinare di gara e come meglio si rappresenterà nel prosieguo del presente atto, codesto spett.le operatore economico ha sì presentato una garanzia provvisoria unica ma senza provvedere ad indicare *"espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata"* né *"gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto"*;
- per quanto sopra, il Responsabile Unico del Progetto ha attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101, comma 1, D.Lgs. 36/2023 invitando codesto spett.le operatore economico a *"trasmettere, nel rispetto di quanto disposto dalla lex specialis di gara"*, la *"garanzia provvisoria nella quale sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene presentata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto"* ed individuando a tal uopo il termine perentorio delle ore 12:00 del 19.06.2024;
- codesto spett.le operatore economico non ha provveduto a riscontrare la riportata nota prot. n. 5043 del 12.06.2024 neanche una volta decorso il termine perentorio di cui sopra.

CONSIDERATO CHE

- l'art. 10 del Disciplinare di gara avente ad oggetto la *"Garanzia provvisoria"* – conformemente a quanto stabilito dal Bando tipo ANAC n. 1/2023 *"Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo"* che contiene analoga previsione – stabilisce che, *"in caso di partecipazione a più lotti"*, l'operatore partecipante ha la facoltà di *"prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare"* ovvero di *"prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare"*;
- nel caso in cui l'operatore economico opti per la produzione di *"un'unica garanzia"*, il riportato art. 10 del Disciplinare di gara specifica che *"nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto"*;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 101, commi 1 e 2, D.Lgs. 36/2023, *"la Stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni (...) per sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità (...) di ogni altro documento richiesto dalla Stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara. (...) L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara"*;



- conformemente a quanto stabilito dalla riportata normativa codicistica, l'art. 13 "Soccorso istruttorio" del Disciplinare di gara così, tra l'altro, dispone: "*Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione. (...) Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine congruo in base alla carenza rilevata e comunque non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. (...) In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura*";
- in calce alla stessa nota prot. n. 5043, trasmessa a codesto spett.le operatore economico in data 12.06.2024, si legge che "*nel caso in cui il concorrente non dovesse inviare la documentazione richiesta, EUR S.p.A. procederà con l'esclusione dalla procedura di gara*";
- *ad abundantiam*, anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare "*la natura perentoria del termine per l'integrazione della documentazione, a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, ai fini di un'istruttoria veloce ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dell'ammissibilità della domanda*" (ex pluribus Cons. St., sez. V, sent. n. 1333/2024), confermando dunque la legittimità della sanzione espulsiva quale conseguenza della sola inosservanza all'obbligo di integrazione documentale.

Alla luce di quanto sopra, lo scrivente Responsabile Unico del Progetto non può che prendere atto del mancato riscontro al soccorso istruttorio attivato con nota prot. n. 5043 del 12.06.2024 nonché della violazione degli artt. 101, comma 1, D.Lgs. 36/2023 e 13 del Disciplinare di gara, con conseguente obbligo di disporre l'esclusione del concorrente in intestazione dalla procedura di gara in oggetto.

Tutto ciò premesso e considerato, preso atto delle violazioni sopra descritte, lo scrivente Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 101, comma 1, 36/2023 nonché dell'art. 13 del Disciplinare di gara

DISPONE

1. l'esclusione dell'operatore economico "REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI" dalla "Procedura aperta di rilevanza europea ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa in favore di EUR S.p.A. - Lotto 1 - CIG: B09DEF2EC0;
2. di dare avviso al suddetto concorrente, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, del presente provvedimento di esclusione e dell'avvenuta pubblicazione del medesimo sul profilo del committente;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro il termine di 30 giorni, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n.104/2010.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott.ssa Maria Rosaria Scandurra